

# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E** **DISCIPLINA**

Approvato dal Consiglio Federale del 12 – 13 maggio 2007 e dalla Giunta Nazionale del CONI del 25 giugno 2007.

# INDICE

## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 1 Disciplina.....	.....
Art. 2 Organi di Giustizia Federale .....	.....
Art. 3 Gradi di Giudizio .....	.....
Art. 4 Revisione.....	.....
Art. 5 Atto introduttivo del Giudizio .....	.....
Art. 6 Giudice Regionale .....	.....
Art. 7 Giudice Unico Nazionale .....	.....
Art. 8 Procedimento davanti alla Commissione di Appello Federale in prima istanza	.....
Art. 9 Decisioni della Commissione di Appello Federale in via definitiva .....	.....
Art. 10 Procedimento davanti alla Corte Federale .....	.....
Art. 11 Acquisizione di atti del Procedimento Penale .....	.....
Art. 12 Ricorso alla Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI nei casi di radiazione .....	.....
Art. 13 Il Procuratore Federale .....	.....
Art. 14 Sospensione Cautelare .....	.....
Art. 15 Circostanze aggravanti ed attenuanti .....	.....
Art. 16 Recidiva .....	.....
Art. 17 Frode Sportiva.....	.....
Art. 18 Sanzioni per violazioni di norme statutarie e regolamentari .....	.....
Art. 19 Sanzioni per comportamento scorretto .....	.....
Art. 20 Sanzioni per illecito sportivo .....	.....
Art. 21 Antidoping .....	.....
Art. 22 Amnistia .....	.....
Art. 23 Indulto .....	.....
Art. 24 Grazia .....	.....
Art. 25 Ricusazione .....	.....
Art. 26 Prescrizione .....	.....
Art. 27 Collegio Arbitrale .....	.....

<b>Art. 28</b>	<b>Procedura, pronuncia del lodo e sostituzione dei componenti del Collegio...</b>
<b>Art. 29</b>	<b>Esecuzione del lodo arbitrale .....</b>
<b>Art. 30</b>	<b>Entità della Sanzione .....</b>
<b>Art. 31</b>	<b>Tentativo di Infrazione .....</b>
<b>Art. 32</b>	<b>Inosservanza delle sanzioni .....</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Notificazione delle decisioni .....</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Casellario Federale .....</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Riabilitazione .....</b>
<b>Art. 36</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

### **ARTICOLO 1 - DISCIPLINA**

1. Le Società, le Associazioni, gli Organismi Sportivi e tutti i tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Tutti i soggetti della Federazione che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri "soggetti" della F.I.B. o a terzi sono punibili ai sensi degli articoli che seguono.
2. Le sanzioni sono inflitte dagli Organi di Giustizia Federale con le modalità procedurali e nelle entità previste dalle norme del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.
3. Tutte le controversie sono discusse in pubblica udienza.
4. Per i procedimenti instaurati presso gli Organi di Giustizia la lettura del dispositivo equivale a notificazione dello stesso per gli interessati presenti in udienza.
5. Ai soggetti di cui all'art.5 dello Statuto che incorrono in una squalifica viene ritirata la tessera federale per il periodo della squalifica. Il ritiro della tessera e la restituzione della stessa al termine del periodo di squalifica è effettuato:
  - per gli Atleti, i Dirigenti Sociali, i Soci degli Affiliati e i Tecnici Societari: dalla Società di appartenenza che deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto ritiro al proprio Comitato Provinciale e, in assenza, al Delegato Provinciale;
  - per i Dirigenti, gli Arbitri, i Tecnici, gli Istruttori e i Medici Federali: dall'Organo Federale centrale o periferico competente.
6. Le eventuali tessere emesse nel periodo di sospensione dell'attività saranno trattenute dall'Organo emittente centrale o periferico competente.
7. Durante il periodo di squalifica al Dirigente di Società è inibito di rappresentare la propria Società nei confronti di tutti i soggetti della Federazione.
8. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
9. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

### **ARTICOLO 2 - ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE**

1. Gli Organi di Giustizia della Federazione, la cui composizione e competenza giurisdizionale è fissata dalle relative norme dello Statuto Federale, sono:

- a) il Giudice Regionale;
- b) il Giudice Unico Nazionale;
- c) la Commissione di Appello Federale;
- d) la Corte Federale;
- e) il Procuratore Federale.

### **ARTICOLO 3 - GRADI DI GIUDIZIO**

1. Tutti i soggetti della Federazione hanno il diritto di impugnare le sanzioni disciplinari loro inflitte dagli Organi di Giustizia di primo grado e di esercitare il diritto alla riconsiderazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

2. Le decisioni di primo grado emesse dal Giudice Regionale, dal Giudice Unico Nazionale e dalla Commissione d'Appello Federale nei giudizi di cui all'art.47, 2° comma, dello Statuto, non impugnate dalle parti interessate nei termini e nei modi prescritti dal presente Regolamento divengono definitive, salvo quanto previsto per i casi di revisione.

3. Le decisioni di secondo grado divengono definitive, salvo la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ai sensi dell'art.44, 2° comma, dello Statuto e secondo la procedura prevista dal Regolamento di della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

### **ARTICOLO 4 - REVISIONE**

1. Le pronunce irrevocabili con contenuto di condanna sono assoggettabili a revisione, mezzo straordinario di impugnazione esperibile senza limiti di tempo. La revisione opera a favore del condannato e mai a danno del prosciolto. E' possibile richiedere la revisione nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti circostanze:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione che ha irrogato la sanzione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione di un Organo di Giustizia, non più soggetta ad impugnazione;
- b) se dopo la decisione che ha irrogato la sanzione sono sopravvenute nuove prove che, sole o unite con quelle già valutate, escludono l'addebitabilità dell'infrazione al soggetto sanzionato;
- c) se è dimostrato che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata pronunciata sulla base di atti la cui falsità sia stata dichiarata dal Giudice ordinario.

2. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore. Deve essere

accompagnata dalla tassa prevista, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Corte Federale.

3. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte Federale anche d'ufficio ne dichiara l'inammissibilità. La Corte federale può in qualunque momento disporre la sospensione dell'esecuzione della pena. In caso di accoglimento della richiesta, la Corte revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. La revisione non è possibile per l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. L'Organo giudicante non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame. Si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di secondo grado.

4. Gli elementi in base ai quali è chiesta la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

## **ARTICOLO 5 - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**

1. Per presentare qualsivoglia ricorso o denuncia occorre avervi interesse diretto. Qualora si reclaims in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione. I giudizi, possono essere introdotti d'ufficio, essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (referti arbitrali, rapporto dell'ufficiale di gara, ecc.), ovvero dal Procuratore Federale ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire violazioni disciplinari. Egli avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento. I ricorsi e le denunce devono essere redatte per iscritto e trasmesse agli organi competenti. I documenti ufficiali debbono essere inviati all'organo di Disciplina competente nei termini previsti dal presente Regolamento. Copia dei motivi dei ricorsi e delle denunce deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, comprovante tale invio, deve essere allegata al reclamo spedito all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. I ricorsi redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili. Se il richiedente, per cause di forza maggiore, sia venuto a conoscenza del fatto in un tempo successivo, entro due giorni dalla conoscenza del fatto stesso deve inoltrare il ricorso. La forza maggiore deve essere

rigorosamente provata. In caso positivo il Procuratore Federale lo trasmetterà agli Organi giudicanti competenti.

## **ARTICOLO 6 - GIUDICE REGIONALE**

1. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale o il Delegato Regionale competente, nomina, per la durata del quadriennio olimpico, per ogni Regione un Giudice Regionale con un supplente. Detta nomina deve rispettare i principi dei requisiti e delle incompatibilità stabiliti dagli articoli 12 e 14 dello Statuto e può essere rinnovata.

2. Il Giudice Regionale è organo monocratico di primo grado ed ha competenza per tutte le infrazioni disciplinari commesse in occasione di gare a carattere regionale e provinciale che vengono disputate nel territorio Regionale denunciate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. Fanno eccezione le manifestazioni Alto Livello , le quali sono di competenza esclusiva del Giudice Unico Nazionale. Le denunce relative alle infrazioni commesse dai soggetti della Federazione durante lo svolgimento di una competizione devono pervenire al Giudice Regionale tramite la Segreteria del rispettivo Comitato Regionale. Dette denunce, debitamente firmate, devono essere spedite con lettera raccomandata a/r, a pena di improcedibilità, indirizzata al Giudice Regionale presso la Segreteria del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 24 del secondo giorno feriale seguente a quello in cui il denunciante ha riscontrato l'infrazione.

3. La trasmissione delle denunce al Giudice Regionale a cura della Segreteria del Comitato deve avvenire entro i due giorni feriali successivi a quello del ricevimento.

4. Il Giudice Regionale, o in sua assenza il supplente, esamina settimanalmente le denunce trasmessegli dalla Segreteria del Comitato Regionale di appartenenza ed adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora il Giudice Regionale riscontri una infrazione disciplinare di un tesserato presso altro Comitato, prima di giudicare nel merito, deve comunicarlo al Comitato di appartenenza di quest'ultimo chiedendo informazioni sul casellario giudiziale del denunciato e trasmettere successivamente al Comitato stesso l'eventuale provvedimento. Il Giudice Regionale giudica esclusivamente i fatti esposti nella denuncia e punisce in base alle sanzioni previste dal codice disciplinare per le infrazioni denunciate. Qualora, tuttavia, ne ravvisi la necessità, può disporre un supplemento di indagine dandone comunicazione agli interessati entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia.

5. L'eventuale sospensione cautelare può essere disposta solo su richiesta del Procuratore Federale al cui ufficio vanno trasmessi gli atti dal Giudice Regionale.

6. Il dispositivo della decisione del Giudice Regionale, recante le date di inizio e termine di esecuzione della sanzione, deve essere comunicato, a mezzo telegramma, a cura della Segreteria del Comitato Regionale, entro il secondo giorno feriale successivo al ricevimento della decisione, al denunciato, alla Società di appartenenza del denunciato ed al Comitato Provinciale territorialmente competente.
7. Il procedimento di primo grado deve concludersi ordinariamente entro 60 giorni dall'invio degli atti da parte della Segreteria del Comitato Regionale interessato.
8. Le Società rispondono dell'immediato ritiro del cartellino ai tesserati puniti e del rispetto delle sanzioni inflitte.
9. Resta a cura della Segreteria del Comitato Regionale la registrazione della decisione e la custodia della decisione nonché la sua trasmissione, unitamente alle motivazioni, entro i 5 giorni feriali successivi a quello di ricezione:
- a) alla Segreteria degli Organi di Giustizia con allegata copia della denuncia;
  - b) al denunciato;
  - c) alla Società del tesserato denunciato, a mezzo lettera raccomandata, con allegata copia della denuncia;
  - d) al Comitato Regionale ed al Comitato Provinciale competenti territorialmente;
  - e) al denunciante;
  - f) al Comitato Tecnico di Specialità Territoriale.

#### **ARTICOLO 7 - GIUDICE UNICO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Federale nomina per la durata del quadriennio olimpico il Giudice Unico Nazionale ed un supplente. Detta nomina deve rispettare i principi dei requisiti e delle incompatibilità stabiliti dagli articoli 12, 14 e 44 dello Statuto federale e può essere rinnovata. La nomina del Giudice Unico Nazionale è effettuata all'inizio del ciclo olimpico ed ogni qualvolta la carica sia vacante per dimissioni e/o indisponibilità.
2. Il Giudice Unico Nazionale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto F.I.B. è organo di primo grado e giudica su:
- a) tutte le infrazioni allo Statuto e ai Regolamenti federali commesse da tutti i soggetti della F.I.B.;
  - b) tutte le infrazioni commesse dai soggetti della Federazione durante lo svolgimento di manifestazioni di Alto Livello;
  - c) i casi previsti all'art.20 del presente Regolamento;
  - d) le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

3. Le denunce, debitamente firmate, dovranno essere spedite a pena di improcedibilità, con lettera raccomandata a/r, indirizzata al Procuratore Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro e non oltre le ore 24 del secondo giorno feriale seguente a quello in cui il denunciante ha riscontrato l'infrazione.
4. La trasmissione delle denunce al Procuratore Federale a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia deve avvenire entro il secondo giorno feriale successivo a quello del ricevimento per l'istruttoria ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento .
5. L'eventuale sospensione cautelare può essere disposta solo su richiesta del Procuratore Federale con provvedimento del Giudice Unico Nazionale.
6. Il Giudice Unico Nazionale, ricevuto il deferimento dal Procuratore Federale provvede, tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia, a:
  - a) contestare l'addebito definitivo al deferito comunicando il capo di incolpazione con lettera raccomandata a\r, accordandogli un termine minimo di 10 giorni per la presentazione di difese scritte e\o di documenti e per la deduzione dei mezzi di prova;
  - b) fissare con il medesimo provvedimento di cui alla precedente lettera a) l'udienza dibattimentale non oltre i 30 giorni dalla comunicazione del deferimento, indicandone il giorno e l'ora, con l'avvertimento che è facoltà di questi farsi assistere da un difensore e presentarsi all'udienza per essere interrogato; tale comunicazione va fatta anche al Procuratore Federale;
  - c) convocare con lettera raccomandata a\r o telegramma eventuali testi, avvertendoli, se tesserati, che una mancata comparizione, non giustificata, costituirà infrazione disciplinare.
7. Il Giudice Unico Nazionale, constatato che sono stati ritualmente eseguiti gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, dichiara aperta l'udienza, dà lettura dell'atto di deferimento e procede quindi all'interrogatorio del deferito, se presente, e all'interrogatorio dei testi presenti.
8. Il Giudice Unico Nazionale si avvale di un segretario che lo assiste nel corso dell'udienza e provvede alla stesura del verbale nel quale devono essere riassunte, per ordine cronologico, tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che sarà allegato agli atti del procedimento stesso.
9. Alle udienze interviene il Procuratore Federale, al quale il Giudice Unico Nazionale può chiedere informazioni e chiarimenti sull'indagine compiuta.
10. Il Giudice Unico Nazionale, qualora non ritenga di dover disporre il rinvio ad altra udienza, dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dispone per la discussione in contraddittorio fra il Procuratore Federale e le parti. Al termine della discussione il Procuratore Federale formula le proprie richieste. Il soggetto deferito ha diritto ad intervenire comunque per ultimo. Se emergono

ulteriori profili di responsabilità o fatti nuovi, il Giudice Unico Nazionale rimette gli atti al Procuratore Federale per le indagini di rito. Se necessario può disporre la sospensione del giudizio.

11. E' facoltà del Giudice Unico Nazionale disporre la riunione di più procedimenti per motivi di dipendenza e/o connessione soggettiva o oggettiva. Il Giudice Unico Nazionale legge in udienza il dispositivo della decisione.

12. Il dispositivo della decisione del Giudice Unico Nazionale, recante le date di inizio e termine dell'esecuzione della sanzione, deve essere comunicato, a mezzo telegramma, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, entro il secondo giorno feriale successivo al ricevimento della decisione, al deferito, alla Società di appartenenza del deferito, ai Comitati Regionale e Provinciale territorialmente competenti.

13. Le Società rispondono dell'immediato ritiro del cartellino ai tesserati puniti e del rispetto delle sanzioni inflitte.

14. La decisione completa delle motivazioni deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi nel termine di 30 giorni dall'udienza di discussione. Deve contenere i motivi della decisione, riprodurre il testo del dispositivo letto in udienza ed essere sottoscritta, a pena di nullità dal Giudice Unico Nazionale.

Resta a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia la registrazione della decisione e la custodia della decisione nonché la sua trasmissione, unitamente alle motivazioni, entro i 5 giorni feriali successivi a quello di ricezione:

- a) al deferito;
- b) alla Società di appartenenza del deferito, a mezzo lettera raccomandata;
- c) al Comitato Regionale ed al Comitato Provinciale competenti territorialmente;
- d) al denunciante;
- f) al Comitato Tecnico di Specialità Nazionale

## **ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLACOMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE IN PRIMA ISTANZA**

1. Il Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, nomina la Commissione di Appello composta da tre membri effettivi e due supplenti, per la durata del quadriennio olimpico. La nomina alla carica di componente della Commissione di Appello Federale deve rispettare i principi dei requisiti e delle incompatibilità previsti dagli articoli 12,14 e 44 dello Statuto e può essere rinnovata.

2. I membri effettivi, nella prima riunione, eleggono tra loro il Presidente della corte; in caso di parità, se questa persiste dopo la seconda convocazione, viene eletto fra i candidati a pari voti colui che risulta più anziano di età.
3. La Commissione d'Appello Federale riunita in sede di prima istanza giudica sulle denunce avverso i comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dai componenti degli Organi Federali Centrali e/o Periferici relativamente alle controversie insorte tra gli stessi componenti.
4. Il procedimento è instaurato a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale formulato all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Nell'atto di deferimento devono essere esposti dettagliatamente i fatti contestati, le norme che si ritengono violate nonché gli eventuali testi da chiamare in giudizio e la contestazione definitiva degli addebiti.
5. Il Presidente della Commissione d'Appello Federale, ricevuto il deferimento, fissa la data in cui la Commissione d'Appello Federale si riunisce per prendere in esame la vertenza, informando il deferito della sua facoltà di essere presente personalmente all'udienza nonché quella di nominarsi un difensore di fiducia. Nel medesimo atto di convocazione il Presidente della Commissione d'Appello Federale effettua anche la comunicazione al deferito della contestazione definitiva degli addebiti formulata da parte del Procuratore Federale. Al dibattimento partecipa il Procuratore Federale, a cui viene comunicato il provvedimento di fissazione dell'udienza, per illustrare i motivi e le prove su cui è basato il deferimento e formulare le proprie richieste. Il deferito può estrarre copia degli atti del procedimento fino al giorno precedente la seduta. Fino al 5° giorno che precede quello fissato per l'udienza è facoltà del deferito e del Procuratore Federale di presentare memorie e documenti.
6. Il deferito è libero di scegliere la propria linea difensiva anche non presentandosi alle convocazioni. Gli altri tesserati F.I.B. eventualmente chiamati in qualità di testimoni invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Giustizia Federale. In tal caso la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.
7. La decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi nel termine di 30 giorni dall'udienza di discussione. Deve contenere la motivazione del provvedimento, riprodurre il testo del dispositivo letto in udienza ed essere sottoscritta, a pena di nullità dal Presidente della Commissione.

## **ARTICOLO 9 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE IN VIA DEFINITIVA**

1. I ricorsi avverso la reiezione delle candidature di cui all'art. 13 dello Statuto Federale, devono essere inoltrati entro il 3° giorno successivo alla comunicazione del diniego a mezzo raccomandata, fax o telegramma alla Commissione d'Appello Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della FIB . Ricevuto il ricorso, il Presidente della Commissione d'Appello Federale, entro e non il 3° giorno successivo alla ricezione del ricorso stesso, fissa la data in cui la Commissione si riunisce per prendere in esame la vertenza e provvede a darne comunicazione alle parti interessate ed al Procuratore Federale a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma o fax.
2. I ricorsi, avverso le decisioni del Giudice Regionale e del Giudice Unico Nazionale, devono, a pena di inammissibilità, essere proposti alla Commissione d'Appello Federale entro il 5° giorno successivo a quello della notificazione della decisione di primo grado all'interessato e devono essere inoltrati al Procuratore Federale ed a ognuna delle parti interessate per lettera raccomandata a/r o altro mezzo equipollente.
3. Il Giudice che ha emesso la sentenza di primo grado deve essere informato dalla Segreteria degli Organi di Giustizia in merito alla proposizione del ricorso per poter rimettere alla Commissione d'Appello Federale, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, tutta la documentazione in suo possesso relativa al procedimento di primo grado, precisando espressamente la data dell'avvenuta notifica della decisione al ricorrente.
4. I ricorsi devono essere accompagnati, a pena d'improcedibilità, dalla documentazione comprovante la data di notifica del provvedimento e dalla ricevuta del bollettino di versamento della relativa tassa di Segreteria prevista per ogni singolo ricorrente nella misura e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale .
5. Le impugnazioni devono contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi anche sommari dell'impugnazione, l'indicazione e l'allegazione di tutti gli eventuali mezzi di prova posti a sostegno dell'appello, l'eventuale richiesta di essere sentiti dalla Commissione d'Appello Federale, la firma dell'appellante. Per le Società è legittimato a proporre l'impugnazione, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desumibile dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.
6. Ricevuto l'atto di impugnazione, il Presidente della Commissione d'Appello Federale fissa la data in cui la Commissione si riunisce per prendere in esame la vertenza e provvede a darne comunicazione alle parti interessate ed al Procuratore Federale, a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma o fax.
7. Il ricorso non sospende la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.

8. E' facoltà della Commissione d'Appello Federale disporre il rinnovo delle indagini già svolte in primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove. Qualora la Commissione d'Appello Federale ritenga di poter decidere senza procedere ad ulteriore istruttoria, deve motivare nella decisione il rigetto delle prove proposte dagli appellanti. Per l'istruttoria il Presidente può delegare il Procuratore Federale, il quale redigerà apposito processo verbale.
9. Alle udienze interviene il Procuratore Federale, al quale la Commissione d'Appello Federale può chiedere informazioni e chiarimenti sull'indagine compiuta.
10. Il ricorrente non può dedurre in appello nuove prove quando le stesse potevano essere dedotte in prima istanza davanti al Giudice Regionale ed al Giudice Unico Nazionale.
11. L'interessato che lo abbia richiesto nell'appello può rendere le sue dichiarazioni con l'assistenza di un legale di sua fiducia. Se l'appellante o il suo legale non compaiono, benchè regolarmente avvisati, si procede senza il loro intervento. Qualora sia ritenuto necessario, le parti e gli eventuali testimoni possono essere sentiti in contraddittorio fra loro.
12. La Commissione di Appello Federale, se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per cause a lui non imputabili, dispone su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istituzione dibattimentale. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta altresì d'ufficio se la Commissione di Appello Federale la ritiene assolutamente necessaria
13. La Commissione d'Appello Federale, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con l'osservanza del divieto di inasprimento di sanzioni a carico dell'appellante. La Commissione d'Appello Federale, se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo di prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame nel merito. Se rileva che l'Organo di Primo Grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio la Commissione d'Appello Federale annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito.
14. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il procedimento di primo grado. La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi; le sanzioni cessano di aver corso dal giorno della decisione; se già scontate completamente viene data semplicemente notizia della avvenuta riforma, che avrà effetto ai soli fini della recidiva.

Dopo la riunione in Camera di Consiglio il dispositivo, viene immediatamente notificato alla Segreteria degli Organi di Giustizia, che ne cura l'inoltro telegraficamente, entro il 2° giorno feriale successivo al ricevimento del dispositivo stesso, all'appellante, alla Società di appartenenza dell'appellante ed al Comitato Provinciale territorialmente competente.

15. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Commissione d'Appello Federale entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

16. Resta a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia la registrazione della decisione e la custodia del dispositivo del giudizio nonché la sua trasmissione entro il 5° giorno feriale successivo a quello di ricezione:

- alla Società del tesserato ricorrente a mezzo lettera raccomandata;
- all'appellante;
- al denunciante;
- al Comitato Regionale ed al Comitato Provinciale territorialmente competenti;  
al Comitato Tecnico di Specialità;
- al Giudice Regionale ed al Giudice Unico Nazionale nei casi di loro competenza.

17. Qualora, per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, il ricorso risulti inammissibile o irricevibile, la Commissione d'Appello Federale, ne dichiara la inammissibilità e irricevibilità con ordinanza che deve essere notificata agli interessati.

18. Le decisioni della Commissione d'Appello Federale non sono più impugnabili e sono definitive salvo quanto previsto dagli articoli 3, 4, e 12 del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

## **ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto, nomina la Corte Federale composta da tre membri effettivi e tre supplenti, per la durata dell'intero quadriennio olimpico. La nomina alla carica di componente della Corte Federale deve rispettare i principi dei requisiti e delle incompatibilità stabiliti dagli articoli 12,14 e 44 dello Statuto e può essere rinnovata. I membri effettivi, nella prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente della Corte; in caso di parità, se questa persiste dopo la seconda convocazione, viene eletto colui che risulta più anziano di età tra i candidati a pari voti.

2. La Corte Federale giudica sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado emesse dalla Commissione d'Appello Federale nei confronti dei componenti degli Organi Federali Centrali e/o Periferici. Giudica sulle istanze di ricusazione dei componenti gli Organi di Giustizia secondo le modalità di cui all'art.25 del presente Regolamento. Decide sui ricorsi avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali. Esamina le richieste di riabilitazione secondo le

procedure di cui all'art.35 del presente Regolamento nonché le richieste di revisione secondo le procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Per la validità delle riunioni della Corte Federale è richiesta la presenza di tre membri. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. I ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Commissione d'Appello Federale a pena di improcedibilità devono essere spediti con lettera raccomandata a/r indirizzata alla Corte Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione di copia della decisione impugnata e devono essere corredati dalla ricevuta di versamento della Tassa di Segreteria prevista per ogni singolo ricorrente nella misura e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Il ricorso non sospende la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.

5. I ricorsi avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali a pena di improcedibilità devono essere spediti con lettera raccomandata a/r a pena di improcedibilità indirizzata alla Corte Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro e non oltre il 5° giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea e devono essere corredati della ricevuta di versamento della Tassa di Segreteria prevista per ogni singolo ricorrente nella misura e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

6. Ricevuto l'atto di impugnazione, che va notificato anche alle controparti a mezzo raccomandata a.r., il Presidente della Corte Federale fissa la data in cui l'Organo di Giustizia si riunisce per prendere in esame la vertenza entro i 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso, e provvede a darne comunicazione alle controparti ed al Procuratore Federale, a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma o fax.

7. Il procedimento innanzi alla Corte Federale si svolge in base agli atti processuali già acquisiti, salvo che la Corte Federale stessa non ritenga di rinnovare, anche parzialmente, il dibattimento. Il ricorrente che lo abbia richiesto nell'appello può essere presente all'udienza e rendere le sue dichiarazioni con l'assistenza di un legale di sua fiducia. Il Presidente della Corte Federale riferisce sugli atti del procedimento, sui motivi della impugnazione e sulle eventuali controdeduzioni. Il Procuratore Federale ha funzione requirente. Conclusa la trattazione, il Collegio decide sul gravame con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente legge in udienza il dispositivo della decisione.

8. La Corte Federale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento in prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con l'osservanza del divieto di inasprire le sanzioni a carico dell'appellante, salvo che l'appello sia stato proposto dal Procuratore federale. La riforma di un procedimento impugnato non ha effetti

retroattivi. Le sanzioni cessano di avere corso dal giorno della decisione. Se già scontate completamente la decisione medesima ha effetto ai soli fini della recidiva.

9. Qualora per vizio di forma o per mancanza d'interesse ad impugnare, il ricorso risulti inammissibile, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza che deve essere comunicata agli interessati.

10. Se la Corte rileva motivi di nullità del giudizio di primo grado, rimette gli atti al Giudice di primo grado per la ripetizione dell'atto nullo. La Corte Federale, inoltre, rinvia al Giudice di primo grado quando la decisione appellata è affetta da nullità assoluta o anche relativamente assoluta se non sanata.

11. E' possibile la correzione o l'integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del Giudice di Appello in caso di erronea declaratoria, in primo grado, della prescrizione dell'infrazione o dell'improcedibilità dell'azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non constatate all'incolpato. Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello. La Corte si avvale di un segretario che l'assiste nel corso del giudizio e provvede alla stesura del verbale nel quale devono essere riassunte, per ordine cronologico, tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che sarà allegato agli atti del procedimento stesso. La decisione della Corte Federale deve essere emessa nel termine di trenta giorni, redatta per iscritto, contenere un'esposizione dei fatti e dei motivi che l'hanno determinata e riprodurre il testo del dispositivo letto in udienza. Deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti i membri del Collegio giudicante e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.B. con tutti gli atti relativi. La Segreteria degli Organi di Giustizia . provvede a comunicare la decisione della Corte Federale come previsto all'art.9, comma 16°.

12. La Corte Federale nomina il Presidente dei Collegi Arbitrali costituiti ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.

## **ARTICOLO 11 – ACQUISIZIONE DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE**

1. Gli Organi della Giustizia Federale, ai fini esclusivi della loro competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restano il divieto di pubblicazione degli atti stessi ai sensi dell'articolo 114 del medesimo Codice.

2. Le copie degli atti trasmesse dalla Magistratura devono essere utilizzate e custodite dagli Organi di Giustizia interessati con la massima riservatezza.

## **ARTICOLO 12 - RICORSO ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL C.O.N.I. NEI CASI DI RADIAZIONE**

I soggetti della Federazione cui è stata comminata in via definitiva la radiazione possono ricorrere avverso tale provvedimento alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I.

## **ARTICOLO 13 - IL PROCURATORE FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'articolo 49 dello Statuto, nomina il Procuratore Federale ed uno o più sostituti. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 dello Statuto, non devono essere in posizione incompatibile ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Essi durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere rinnovati; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino alla loro sostituzione.

2. Il Procuratore Federale si avvale della collaborazione di un Segretario, nominato dal Consiglio Federale, e di eventuali altri collaboratori, nominati dal Consiglio Federale su richiesta del Procuratore stesso.

3. Il Procuratore Federale ha la funzione di svolgere indagini e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia Federale. In particolare in materia di:

- a) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali;
- b) illeciti e frodi sportive;
- c) infrazioni commesse dai Dirigenti Federali (centrali e periferici), dagli Arbitri, dai Tecnici, dagli Istruttori e dai componenti degli Organi di Giustizia Federale, ed in generale dai soggetti della Federazione, nelle loro qualità.

4. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare su denuncia di qualunque tesserato e d'ufficio, qualora venga a conoscenza di violazioni disciplinari. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, centrali e periferici. Procedo all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo apposito verbale.

5. Nell'ipotesi in cui fatti oggetto delle indagini non si manifestino infondati, il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato. La contestazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A/R telefax e deve contenere l'indicazione dei fatti contestati. Nella contestazione dovrà essere concesso all'interessato un termine non inferiore a 5 giorni dalla notifica, entro il quale quest'ultimo dovrà far pervenire le eventuali controdeduzioni scritte con elezione del domicilio presso il quale dovranno essere inviate

le comunicazioni relative al procedimento. In difetto, esse verranno inviate presso la sede della Società di appartenenza dell'interessato.

6. Al termine dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dal momento in cui ha avviato il procedimento disciplinare, il Procuratore Federale, qualora ravvisi l'insussistenza di elementi di colpevolezza, archivia l'inchiesta con proprio provvedimento. In caso contrario rimette gli atti del procedimento all'Organo giudicante di primo grado competente, accompagnato dalla richiesta di deferimento dell'incolpato e dalla contestazione definitiva dell' addebito.

7. Il Procuratore Federale svolge inchieste e supplementi di istruttoria per atti trasmessigli dall'Organo giudicante di primo grado competente in ordine ad eventuali altre possibili violazioni disciplinari emerse in sede di giudizio a carico di tesserati ed affiliati della Federazione. Dal momento della remissione degli atti da parte del Procuratore Federale cominciano a decorrere i termini per l'emissione della decisione da parte dell'Organo di Giustizia Federale ai sensi del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

8. Gli Organi di Giustizia devono comunicare al Procuratore Federale il giorno e l'ora in cui è fissata la seduta per lo svolgimento del procedimento disciplinare da lui richiesto. Il Procuratore Federale ha il diritto di intervenire e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche.

Il Procuratore Federale, se non interviene alla seduta, deve proporre comunque le conclusioni specifiche per iscritto. Quanto sopra vale anche per il grado d'appello.

9. Le decisioni dei procedimenti instaurati su iniziativa del Procuratore Federale, ivi compreso il grado d'appello, devono essere comunicate a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia con le modalità previste dai precedenti articoli anche al Procuratore Federale stesso.

#### **ART. 14 – SOSPENSIONE CAUTELARE**

1. Il Procuratore Federale, in qualunque momento dell'istruttoria, nei casi di particolare gravità nei confronti di singoli tesserati o società, può richiedere all'Organo Giudicante di primo grado di disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelare dell'incolpato in attesa della pronuncia dell'Organo competente che in tal caso dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla comunicazione del deferimento.

2. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti quali la gravità dell'infrazione, la presenza di gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è in alcun caso rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato.
6. Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
  - generalità dell'incolpato;
  - descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate;
  - motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;
  - rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
  - esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
  - fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
  - la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.
7. Il provvedimento è appellabile davanti all'Organo di appello entro 5 giorni dalla notificazione all'interessato. La decisione dell'Organo di appello deve avvenire entro e non oltre il 5° giorno successivo al ricevimento dell'atto di impugnazione.

#### **ARTICOLO 15 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI**

1. Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono comminate dagli Organi di Giustizia Federale.
2. Nel comminare le sanzioni di cui agli articoli che seguono gli Organi di Giustizia Federale dovranno tenere conto delle attenuanti per:
  - a) essersi l'incolpato adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
  - b) aver l'incolpato agito in stato d'ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio;
  - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione dell'incolpato, anche il fatto doloso della persona offesa;
  - d) l'aver, l'incolpato prima del giudizio, riparato interamente il danno;
  - e) l'essersi l'incolpato prima del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le circostanze dannose o pericolose dell'infrazione.

3. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti previste dal precedente comma 2° del presente articolo, può prendere in considerazione altre diverse circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

4. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere inflitta in misura inferiore ad un quarto.

5. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

6. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione medesima, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla Federazione;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

e) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o altri un vantaggio.

7. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

8. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene

conto solo di quelle attenuanti. Nel caso infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze;

9. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se dagli stessi non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

10. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

11. Nel caso in cui venga comminata una squalifica ai soggetti della Federazione in pendenza dell'esecuzione di una precedente squalifica, la nuova squalifica andrà cumulata al periodo ancora da scontare relativo alla squalifica precedente.

#### **ARTICOLO 16 RECIDIVA**

1. Le Società o i tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra sono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole della precedente;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo i cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

## **ARTICOLO 17 – FRODE SPORTIVA**

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste ex Legge 401/1989.
3. La frode sportiva è punita con la sanzione della squalifica da mesi tre ad anni cinque se l'infrazione è commessa da atleti o dirigenti e con la sanzione dell'inibizione dall'attività organizzativa da mesi uno ad anni due per i soggetti affiliati.

## **ARTICOLO 18 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI**

1. I soggetti di cui all'art.5 dello Statuto sono punibili per tutte le infrazioni o le inadempienze allo Statuto e ai Regolamenti Federali, tenendo presente quanto segue:
  - sono considerati dirigenti: i Dirigenti Federali, centrali o periferici, eletti e nominati, nonché i Soci d'Onore, i Presidenti Onorari ed i Dirigenti Sociali risultanti dal modulo di affiliazione;
  - i tesserati che assumono la qualifica di Atleta insieme a quella di Dirigente Centrale o Periferico sono sempre assoggettabili alle sanzioni previste per Dirigenti, Arbitri, Tecnici ed Istruttori di cui al successivo comma 4° del presente articolo;
  - le Società ed i Dirigenti Sociali, come sopra individuati, sono ritenuti oggettivamente responsabili delle inadempienze ed infrazioni dei loro atleti, unitamente agli atleti stessi;
  - le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta;
  - i Dirigenti Sociali muniti della legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, delle infrazioni ed inadempienze delle Società.
  - le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive da esse organizzate. La mancata richiesta di intervento della forza pubblica alle manifestazioni comporta a carico della Società organizzatrice della manifestazione una multa da € 100,00 ad €500,00.
2. Sono punibili le seguenti infrazioni:
  - a) partecipazione in Italia od all'estero a manifestazioni non approvate e/o senza il permesso - quando richiesto - dell'Organo Federale competente;
  - b) partecipazione a competizioni con modalità e/o in posizione non regolare, e/o senza preventivo benestare - quando richiesto - della Società di appartenenza;

- c) mancata partecipazione senza giustificato motivo a raduni o competizioni indetti dalla Federazione con regolare convocazione;
- d) irregolarità o tentativo di irregolarità nell'applicazione delle norme sul tesseramento;
- e) mancata o irregolare applicazione delle norme relative all'organizzazione delle gare previste dai Regolamenti Federali;
- f) organizzazione di competizioni non autorizzate e/o concessione per le stesse dei propri impianti (in uso proprio);
- g) irregolarità nella tenuta dei documenti amministrativi e, comunque, qualsiasi irregolarità amministrativa;
- h) mancata denuncia delle omissioni e delle infrazioni riscontrate durante l'adempimento del proprio incarico federale e/o mancata applicazione delle sanzioni immediate nei casi previsti;
- i) mancanze od infrazioni relative alle norme dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento Tecnico e di tutte le altre norme regolamentari emanate dalla Federazione.

3. Gli Atleti ed i Soci degli Affiliati sono punibili per le infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e i) del precedente comma con:

- l'ammonizione se trattasi di prima infrazione;
- da 15 giorni ad un mese di squalifica se trattasi di seconda infrazione;
- da 1 mese a 2 mesi di squalifica per le infrazioni successive.

4. I Dirigenti, gli Arbitri, i Tecnici, gli Istruttori, e i Medici Federali sono punibili:

- per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma con la squalifica da 2 mesi a 3 mesi;
- per le infrazioni di cui alle lettere d), h) e i) del 2° comma con la squalifica da 1 mese a 2 mesi;
- per le infrazioni di cui alle lettere e) e f) del 2° comma con la squalifica da 1 mese a 3 mesi;
- per le infrazioni di cui alla lettera g) ed alla lettera h) in relazione alla stessa lettera g) del 2° comma con la squalifica da 3 mesi a 6 mesi e con l'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di un anno. In caso di successive infrazioni con la radiazione.

5. Le Società sono punibili:

- per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma con multa da €77,47 a €103,29;
- per le infrazioni di cui alle lettere d) e i) del 2° comma con multa da €154,94 a €206,58;
- per le infrazioni di cui alle lettere e) e f) del 2° comma punto 1) con multa €206,58 a €309,87.

Per le infrazioni di cui alle lettere e) e f) del 2° comma alle Società può essere inflitta l'inibizione dell'attività organizzativa per una durata variabile da 6 mesi ad 1 anno. Gli importi delle multe di cui sopra devono essere versati alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione, indipendentemente dalla presentazione di eventuali ricorsi. Il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione

comporta la sospensione della Società e dei suoi tesserati da ogni attività federale. La sospensione è revocata solo dopo il pagamento della somma dovuta.

### **ARTICOLO 19 - SANZIONI PER COMPORTAMENTO SCORRETTO**

1. I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara.

2. Le Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri Dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società avversarie.

3. Il comportamento scorretto nelle relazioni tra Società, il pubblico ed i tesserati e tra i tesserati stessi si può manifestare in una delle seguenti forme:

- a) contegno poco riguardoso ed irrispettoso;
- b) proteste individuali e collettive;
- c) affermazioni incaute ed ingiustificate espresse in luogo pubblico o attraverso mezzi di pubblica diffusione;
- d) comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio;
- e) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva;
- f) minacce ed intimidazioni;
- g) insubordinazione
- h) rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara;
- i) mancato o tardivo intervento in occasione di intemperanza del pubblico e/o dei tesserati;
- l) violenze.

4. Per quanto riguarda le attenuanti, le aggravanti, la recidività e le loro combinazioni con riferimento alle infrazioni di cui al precedente comma 3° valgono i principi stabiliti negli articoli 15 e 16 del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina. Inoltre, per il caso di radiazione il Giudice competente, in presenza di qualsiasi attenuante prevista dal presente Regolamento di Giustizia e Disciplina, valuterà la sanzione da comminare.

5. Gli Atleti e i Soci degli Affiliati, sono punibili:

- a) per ogni infrazione di cui alle lettere a) e b) del 3° comma:
  - in caso di prima infrazione con l'ammonizione;
  - in caso di successive infrazioni con la squalifica da 15 giorni ad 1 mese;
- b) per ogni infrazione di cui alle lettere c), d), e) h) e g) del 3° comma con la squalifica da 1 mese a 2 mesi;
- c) per ogni infrazione di cui alle lettere f) ed i) del 3° comma con la squalifica da 2 mesi a 3 mesi;

d) per ogni infrazione di cui alla lettera l) del 3° comma:

-in caso di prima infrazione con la squalifica da 4 mesi a 6 mesi e con la radiazione se le violenze sono commesse nei confronti di Dirigenti Federali e/o Arbitri e/o Tecnici Federali e/o Istruttori e/o Medici Federali nell'espletamento delle loro funzioni.

-in caso di successive infrazioni con la radiazione;

6. I Dirigenti, gli Arbitri, i Tecnici, gli Istruttori e i Medici Federali, sono punibili con le sanzioni previste per gli Atleti raddoppiate, ciò anche se le infrazioni siano state commesse in qualità di Atleti. In ogni caso, per le infrazioni di cui alla lettera l) del precedente 3° comma deve sempre essere comminata la radiazione.

7. Le Società sono punibili:

a) per ogni infrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3° con la multa da €77,47 a €103,29;

b) per ogni infrazione di cui alle lettere c), d) e h) e g) del comma 3° con la multa da €154,94 a €206,58;

c) per ogni infrazione di cui alle lettere f), i) e l) del 3° comma con la multa da €206,58 a €309,87.

8. Per il versamento ed il mancato pagamento degli importi relativi alle sanzioni pecuniarie si applica la disciplina posta dal precedente articolo 18, comma 6°.

9. Qualora si ravvisassero infrazioni di cui alle lettere d), f) ed l) del 3° comma nel comportamento del pubblico, oltre alle sanzioni di cui sopra, può essere inibita alle Società l'attività organizzativa negli impianti ove le infrazioni sono state riscontrate per un periodo variabile da 6 mesi ad 1 anno a secondo della gravità delle stesse e nei casi particolarmente gravi può essere comminata la radiazione;

10. L'applicazione delle sanzioni di cui sopra a carico delle Società non esclude la irrogazione di sanzioni individuali, per la stessa infrazione, a Dirigenti, Arbitri, Tecnici, Istruttori, Medici Federali e Atleti, nella misura e con le modalità di cui ai commi 5° e 6° del presente articolo.

## **ARTICOLO 20 - SANZIONI PER ILLECITO SPORTIVO**

1. Rispondono di illecito sportivo le Società e i soggetti indicati all'art.5 dello Statuto che compiano o consentano che altri a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare intenzionalmente lo svolgimento ed il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, o a violare le norme sul dilettantismo. Gli stessi si presumono responsabili degli illeciti da cui traggono vantaggio sino a prova contraria.

2. Il tentativo di commettere un "illecito sportivo" è punito con la squalifica per 5 anni.

3. Il tesserato che abbia o abbia avuto rapporti con le Società o persone che abbiano compiuto o stiano per compiere un "illecito sportivo" ha l'obbligo di informare immediatamente gli Organi

Federali, qualunque sia il modo con il quale è venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo. L'inosservanza di tale obbligo è punita con la squalifica da 1 a 2 anni.

4. Qualora l'illecito sportivo sia stato tentato e/o compiuto da persone estranee alla Società, la Società stessa è tenuta a dare prova di non aver partecipato al fatto e di averlo ignorato.

5. Le infrazioni di cui al precedente comma 1° comportano la radiazione sia per le Società che per i soggetti indicati all'art.5 dello Statuto.

6. In presenza di qualsiasi attenuante prevista dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, sarà il giudice competente, a valutare la sanzione da comminare.

### **ARTICOLO 21 - ANTIDOPING**

1. Per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari antidoping trovano applicazione le "Norme Sportive Antidoping" emanate dal CONI.

### **ARTICOLO 22 – AMNISTIA**

1. Il Consiglio Federale è competente a concedere l'amnistia con provvedimento generale che estingue l'infrazione o, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3. L'estinzione delle infrazioni per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data di efficacia del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

### **ARTICOLO 23 – INDULTO**

1. L'indulto è concesso dal Consiglio Federale con provvedimento generale, che comporta il condono in tutto o in parte della sanzione inflitta o la commutazione della stessa in una più lieve.

2. L'indulto non presuppone la condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

## **ARTICOLO 24 GRAZIA**

1. Il Presidente Federale può concedere la grazia con provvedimento particolare a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
2. La grazia - che presuppone una decisione irrevocabile di condanna - condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

## **ARTICOLO 25 – RICUSAZIONE**

1. Un componente degli Organi di Giustizia Federale può essere ricusato nei seguenti casi:
  - a) se ha interesse a qualsiasi titolo nella questione sottoposta alla sua cognizione;
  - b) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti;
  - c) se nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
  - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
  - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione.
  - f) se un parente prossimo di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale
2. Gli Organi di Giustizia Federale hanno l'obbligo di astenersi in ogni altro caso ove esistano gravi ragioni di convenienza oltrechè nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente comma.
3. Sulla ricusazione è competente a decidere la Corte Federale. Nel caso in cui l'istanza di ricusazione riguardi un componente di detto Collegio, sull'istanza stessa decide la Corte medesima, integrata con un membro supplente.
4. Nel caso che sia ricusata l'intera Corte Federale, il Consiglio federale, nella prima riunione utile, provvede alla loro sostituzione.
5. Il ricorso per ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto all'Organo competente, con le modalità dei ricorsi e delle denunce in materia disciplinare, fino al giorno precedente la data della decisione.

6. Se la causa è sorta o diventa nota in udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
7. La decisione è pronunciata, dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed aver assunto - se necessario - le prove offerte, entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso. La decisione non è impugnabile e, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice chiamato a sostituire il giudice ricusato
8. In caso di accoglimento dell'istanza, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento resta sospeso. Il ricorso si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
9. Il ricorso deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dalla ricevuta del versamento della Tassa di Segreteria annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
10. La ricusazione sospende il relativo procedimento.
11. Il membro dell'Organo di Giustizia chiamato a sostituire il Giudice ricusato resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
12. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
13. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

## **ARTICOLO 26 - PRESCRIZIONE**

1. Le infrazioni di carattere disciplinare cadono in prescrizione decorsi 2 anni dal fatto o dall'ultimo atto riferito alla infrazione stessa.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in 8 anni .
3. Costituiscono causa di interruzione della prescrizione l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale, l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio, la decisione che applica la misura cautelare della sospensione, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Procuratore Federale e le sentenze di primo grado
4. Se vi sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1° e 2° possono essere prolungati oltre la metà.
5. I termini di cui ai precedenti commi 1° e 2° decorrono per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione, per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

### **ARTICOLO 27 - COLLEGIO ARBITRALE**

1. Per le decisioni delle controversie attinenti all'attività l'affiliato o il tesserato può richiedere ai sensi dell'art. 50 dello Statuto la formazione di apposito Collegio Arbitrale dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla Segreteria Federale.

2. La richiesta di cui al comma precedente deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, le generalità dell'Arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico e l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio Arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. La controparte, nell'atto di nomina del proprio Arbitro, che deve parimenti essere comunicata a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione contestuale dell'Arbitro designato - ed alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni .

3. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, il Collegio è costituito dal suo Presidente e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti. Il Presidente è scelto dai membri dalle parti. In caso di disaccordo, la nomina è demandata al Presidente della Corte Federale, il quale provvederà anche a nominare d'ufficio l'Arbitro della parte che non ha provveduto nei termini previsti per la designazione.

4. I componenti del Collegio Arbitrale possono essere sia cittadini italiani sia stranieri e devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 lettere b) e c) dello Statuto.

5. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

6. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

### **ARTICOLO 28 – PROCEDURA, PRONUNCIA DEL LODO E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO**

1. Il Collegio Arbitrale decide la controversia con la massima libertà di forma compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e pronuncia il lodo entro 90 giorni dalla data di nomina formale del Presidente. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede

altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità. Il Collegio Arbitrale non può fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

2. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della riunione.

3. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro Arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Diversamente è necessaria la sottoscrizione di tutti gli Arbitri. La motivazione deve essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del Presidente e dell'estensore indicato nel dispositivo.

4. La sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni, del Presidente o di uno o ambedue i componenti del Collegio Arbitrale non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti ed è effettuata con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dall'indisponibilità del componente sostituito.

5. Le dimissioni del Presidente o di uno o di entrambi i componenti del Collegio pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **ARTICOLO 29 - ESECUZIONE DEL LODO ARBITRALE**

1. L'esecuzione del lodo arbitrale avviene con deposito, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, presso Segreteria Federale che ne darà comunicazione alle parti a mezzo raccomandata A.R. La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione dello stesso. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'Ufficio del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasferirà gli atti agli Organi di giustizia competenti.

#### **ARTICOLO 30 - ENTITA' DELLA SANZIONE**

L'Organo di Giustizia competente, nel determinare in concreto la misura della sanzione, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.

### **ARTICOLO 31 - TENTATIVO DI INFRAZIONE**

1. L'affiliato o il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili, sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

### **ARTICOLO 32 - INOSSERVANZA DELLE SANZIONI**

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte dagli Organi di Giustizia Federali sarà deferito dall'Organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

### **ARTICOLO 33 - NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI**

1. In caso di squalifica la notificazione della sanzione anziché a mezzo lettera raccomandata, deve avvenire immediatamente tramite comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo equipollente.
2. Le notifiche degli atti nei confronti delle Società sono effettuate presso la sede sociale.
3. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'osservanza delle decisioni riguardanti le Società stesse ed i loro appartenenti.

### **ARTICOLO 34 - CASELLARIO FEDERALE**

1. I provvedimenti disciplinari definitivi, sia nei confronti di Società che delle persone fisiche, sono trascritti nel Casellario Federale.

### **ARTICOLO 35 - RIABILITAZIONE**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emessa dalla Corte Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni.
  - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
2. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

3. La Corte Federale, acquisita tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti, si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La decisione è depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale e nel termine di 7 giorni ne dà comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

#### **ARTICOLO 36 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5°, lettera "I", dello Statuto del C.O.N.I., entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale dello stesso CONI.

-----  
*Testo approvato dal Consiglio Federale del 12 maggio 2007 e dalla Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 25 giugno 2007.*